

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2611 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 08/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


nato a

il

avverso la sentenza del 19/07/2018 del GIP TRIBUNALE di PADOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. è stata applicata nei confronti di _____ la pena dei lavori di pubblica utilità per giorni 124, da svolgere a favore di _____, così sostituite le pene di mesi 4 di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, oltre alla confisca del veicolo ed alla sospensione della patente per anni uno, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod.strada - 10 febbraio 2018.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 9-bis, cod.strada, in quanto il giudice non avrebbe dovuto applicare le sanzioni amministrative, ma fissare un'udienza per la verifica del corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità e la conseguente declaratoria di estinzione del reato, applicando le sanzioni amministrative accessorie solo in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

3. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia delle sanzioni amministrative.

RITENUTO IN DIRITTO

1. In primo luogo va affermata l'ammissibilità del presente ricorso che investe le sanzioni amministrative accessorie, la cui applicazione resta fuori dal contenuto dell'accordo sotteso al patteggiamento e non soggiace, quindi, ai limiti d'impugnazione stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.pen.

2. Il motivo formulato è fondato, atteso che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod.strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre la confisca del veicolo, ove prevista, e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (v., da ultimo, Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018 Cc. - dep. 16/03/2018, Rv. 272531 - 01).

2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata sospensione della dell'esecuzione delle predette sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che può essere disposta in questa sede ai sensi dell'art. 620, primo comma, lett. l, cod.proc.pen.

P.Q.M.



- Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata sospensione delle sanzioni amministrative accessorie (confisca del veicolo e sospensione della patente),
- sospensione che dispone fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso in Roma 8 gennaio 2019